

2013

Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico
Gaetano Martino di
Messina

Direzione Generale

**[RACCOLTA
NORMATIVA]**

Decreto semplificazione e sviluppo

Conclusione dei procedimenti amministrativi e "commissariamento" per il ritardo	art. 1 di n. 5 (Legge n. 35/2012)	pagina 1
Obbligo di comunicazione di una serie di dati per via telematica tra amministrazioni	art. 6 di n. 5 (Legge n. 35/2012)	pagina 3
Domande di partecipazione ai concorsi pubblici solo telematiche	art. 8 di n. 5 (Legge n. 35/2012)	pagina 5
Banca dati nazionale degli appalti pubblici	art. 20 di n. 5 (Legge n. 35/2012)	pagina 7
Introduzione della cosiddetta "agenda digitale"	art. 47 di n. 5 (Legge n. 35/2012)	pagina 15

Decreto "SpendingReview"

Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure	art. 1 di n. 95 (Legge n. 135/2012)	pagina 18
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni	art. 2 di n. 95 (Legge n. 135/2012)	pagina 26

Decreto Crescita 2.0

Attuazione agenda digitale	art. 1 di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 33
Obblighi e responsabilità della P.A. nell'utilizzo delle comunicazioni telematiche	art. 6 di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 34
Potenziamento del documento in formato digitale	art. 9 di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 35
Regole standard per l'acquisto di software delle pubbliche amministrazioni	art. 9-bis di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 37
Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario	art. 12 di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 41
Prescrizione medica e cartella clinica	art. 13 di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 43
Ricetta medica	art. 13-bis di n. 179 (Legge n. 221/2012)	pagina 44

Decreto Balduzzi

Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie	art. 1 di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 44
Esercizio dell'attività libero professionale intramuraria	art. 2 di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 48
Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie	art. 2-bis di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 51
Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie	art. 3 di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 52
Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari	art. 3-bis di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 53
Dirigenza sanitaria e governo clinico	art. 4 di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 54
Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa	art. 4-bis di n. 158 (Legge n. 189/2012)	5pagina 57
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatìa	art. 5 di n. 158 (Legge n. 189/2012)	pagina 58

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4
APRILE 2012, N° 35 (G.U. N. 82 DEL 6/04/2012)**

Art. 1 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo **((, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104))**.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento **((...))** costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione **((previsto))** dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte **((sono espressamente indicati))** il termine previsto dalla legge o dai regolamenti **((...))** e quello effettivamente impiegato."

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Commento:

L'articolo 1 detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo, per quanto concerne l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché la correlativa responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile. Su questa materia, vale rammentare come un recente intervento legislativo - ossia l'articolo 7 della legge n. 69/2009- abbia dettato una riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti, insieme perseguendo l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. Quel recente intervento legislativo (il citato articolo 7 della legge n. 69/2009) al contempo perseguiva l'effettività del rispetto dei termini del procedimento da parte delle amministrazioni. A tal fine ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, con riguardo ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa così come ai dirigenti responsabili del ritardo. Le modifiche introdotte dall'articolo 1 in esame riguardano l'effettività della tutela in caso di violazione da parte dell'amministrazione dell'obbligo di provvedere nei termini prescritti. Con una prima novella, si aggiunge un periodo al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 241, il quale rinvia, per la disciplina della tutela avverso il silenzio dell'amministrazione, alle disposizioni del Codice del processo amministrativo. La novella introduce l'obbligo di trasmettere, in via telematica, alla Corte dei conti le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento. Ciò, verosimilmente al fine di agevolare la possibilità di esercitare l'azione, ove se ne ravvisino i presupposti, per la responsabilità amministrativa. La disciplina del rito contro l'inerzia della pubblica amministrazione è disciplinato nel Libro IV, all'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, ed in parte dell'articolo 31 quanto all'azione. Con altra novella viene riformulato il comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 241, il quale, come accennato, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale. Tale disposizione è riformulata, precisando che: - l'inerzia dell'amministrazione costituisce elemento di valutazione non solo della responsabilità disciplinare ma altresì della performance individuale e della responsabilità amministrativo-contabile; le fattispecie di responsabilità sorgono non unicamente nell'ipotesi di mancata emanazione del provvedimento nei termini ma altresì in caso di tardiva adozione del provvedimento; la responsabilità non è limitata al dirigente ma si estende anche al funzionario inadempiente. La valutazione della performance individuale è stata prevista dalla legge delega n. 15 del 2009 e dal successivo d.lgs. 150/2009. L'inosservanza all'obbligo di provvedere può comportare altresì una responsabilità disciplinare. Sul punto, merita ricordare la specifica misura disciplinare prevista dall'articolo 55-sexies, co. 1, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009. L'articolo in esame aggiunge inoltre all'articolo 2 della legge n. 241 i commi da 9-bis a 9-quinquies. Il comma 9-bis prevede una misura di pianificazione organizzativa, in base alla quale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. La medesima disposizione stabilisce in proposito alcuni criteri suppletivi, ove l'organo di governo non

provveda all'individuazione. In tal caso, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale; in mancanza di questi, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Il comma 9-ter garantisce al privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, la possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo (individuato ai sensi del comma precedente) affinché concluda il procedimento medesimo, o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. In ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tra gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo, secondo quanto previsto dal comma 9-quater, vi è quello di comunicare all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non sia stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge e o dai regolamenti. L'adempimento di tale onere non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In base al comma 9-quinquies, l'amministrazione deve "riconoscere" l'eventuale ritardo nell'adempimento, indicando in tutti i provvedimenti rilasciati su istanza di parte, sia il termine previsto per disposizione di legge o regolamentare sia quello effettivamente impiegato.

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4
APRILE 2012, N° 35 (G.U. N. 82 DEL 6/04/2012)**

**Art. 6 Comunicazione di dati per via telematica tra
amministrazioni**

1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni **((del codice))** di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile;

d) le trasmissioni e l'accesso alle liste di cui all'articolo 1937 del **((codice dell'ordinamento militare, di cui al))** decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettera d).

((3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia")).

Commento

L'articolo 6 reca norme in materia di comunicazione dei dati per via telematica tra le amministrazioni. Il comma 1 prescrive l'obbligo che alcune comunicazioni previste da leggi

e regolamenti siano effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità alle disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e successive modificazioni.

Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono raccolte e riordinate nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 82/2005 in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della legge 229/2003 (legge di semplificazione 2001). Il CAD è stato in seguito oggetto di modifiche apportate dal D.Lgs. 159/2006 e dal D.Lgs. 235/2010. Il Codice disciplina in modo organico l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'attività amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedurali, stabilendo principi giuridici fondamentali come quelli relativi al documento informatico ed alla firma digitale, in precedenza contenuta nel testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). In particolare l'articolo 47 del CAD, modificato dal citato D.Lgs. 235/2010 concerne la trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. L'articolo 48 dispone che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvenga mediante la posta elettronica certificata. La portata innovativa delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, rispetto alle norme contenute nel CAD, consiste, in primo luogo, nella previsione dell'esclusività del supporto telematico quale modalità di trasmissione di alcune tipologie di atti. Più specificamente, la norma concerne:

le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti, previsti: dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; dal regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti previsti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del CAD le disposizioni del codice non si applicano alle consultazioni elettorali. Gli atti contemplati dalla norma in commento dunque non sono compresi nell'ambito di applicazione del CAD. Le comunicazioni tra comuni e questure le comunicazioni tra comuni e questure previste: dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; dal regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del CAD le disposizioni del codice non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica. Le comunicazioni inviate ai Comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162 del codice civile; Le convenzioni matrimoniali, con le quali le parti possono derogare al regime legale di comunione, debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. È prevista per esse una forma di pubblicità dichiarativa sia per la stipula sia per la modifica, attraverso la loro annotazione a margine dell'atto di matrimonio, pena la inopponibilità ai terzi. Qualora abbiano ad oggetto beni immobili, vanno trascritte. Le trasmissioni e l'accesso alle liste di leva di cui all'articolo 1937 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell'ordinamento militare). Ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del CAD le disposizioni del codice non si applicano all'esercizio delle attività e funzioni di difesa e sicurezza nazionale. Un ulteriore elemento innovativo attiene, dunque, all'individuazione della tipologia di atti oggetto di comunicazione o trasmissione. Alcuni degli atti elencati dalla norma in commento, per i quali viene introdotto l'obbligo di comunicazione e trasmissione in modalità esclusivamente telematica, sono infatti espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del CAD. **Il comma 2 demanda la disciplina delle modalità e dei termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), a uno o più decreti ministeriali (del Ministro dell'interno di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione), sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.** Il concerto è invece con il Ministro della difesa, per l'attuazione della lettera d). Si segnala infine che l'articolo 6, riproduce ampiamente i contenuti dell'articolo 22 del disegno di legge S. 2243-bis, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 28 giugno 2011, degli articoli da 1 a 40 e 44 del disegno di legge S. 2243, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Tale disegno di legge (C. 3209-bis) era già stato approvato dalla Camera. Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, novella l'articolo 99 del c.d. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) relativo alle modalità di funzionamento della banca dati nazionale della documentazione antimafia. E' stato recentemente approvato il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega per l'aggiornamento e la semplificazione della normativa in materia di documentazione antimafia (contenuta nell'articolo 2 della legge n. 136 del 2010). In particolare, il libro II del codice chiarisce che con l'espressione "documentazione antimafia" si intendono due distinte attestazioni (art. 84 e ss.): a) la comunicazione antimafia, che consiste nella verifica circa l'applicazione di una misura di prevenzione personale da parte dell'autorità giudiziaria, e che ha validità semestrale; b) l'informazione antimafia, che ha un contenuto più ampio, prevedendo, oltre alla verifica precedente, anche una verifica sulla "sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o dell'impresa". Questo tipo di documentazione ha validità annuale laddove non siano intervenuti cambiamenti rilevanti nell'assetto dell'impresa. Il Codice antimafia individua inoltre i soggetti obbligati ad acquisire la documentazione antimafia prima di concludere accordi o concedere provvedimenti di favore ai privati e amplia il catalogo dei soggetti nei cui confronti deve essere svolta l'indagine antimafia al fine del rilascio della documentazione. E' inoltre disciplinata la Banca dati nazionale della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'interno, indicando i soggetti abilitati a consultarla e rinviando ad un regolamento la definizione delle modalità di funzionamento (art. 99). Le disposizioni sulla comunicazione e sull'informazione antimafia non sono ancora entrate in vigore. L'articolo 119 del Codice stabilisce infatti che entreranno in vigore decorsi 24 mesi dalla data di

pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'ultimo dei regolamenti attuativi (previsti dall'articolo 99). **Con la novella apportata dal comma in esame, si specifica che nelle more della piena operatività della nuova disciplina, le amministrazioni debbano continuare ad acquisire d'ufficio la certificazione antimafia (rilasciata dalla prefettura) e la certificazione della camera di commercio con la dicitura antimafia.**

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4
APRILE 2012, N° 35 (G.U. N. 82 DEL 6/04/2012)**

Art. 8 Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato

1. Le domande **((e i relativi allegati))** per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del **((codice di cui al))** decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina **((adottata al livello dell'Unione europea))**, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **((Secondo le disposizioni del primo periodo e'altresi' stabilita))** l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina."

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore."

Commento

L'articolo 8 reca semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato. In particolare, ai sensi del comma 1 si stabilisce l'obbligo di invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012. A tal fine, si seguono le modalità di cui all'articolo 65

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale). Tale articolo individua, in particolare, le condizioni di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, le quali appunto si ritengono valide: - se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; - ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; - ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi specifici strumenti, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con specifiche regole tecniche, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Lo stesso articolo prevede poi la possibilità, mediante apposito decreto interministeriale, di individuare i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. E' inoltre disposta la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni devono comunque provvedere a quanto previsto dal comma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, con una modifica intervenuta presso la Camera dei deputati, si prevede che le domande inviate in via telematica debbano essere comprensive dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido. A fini dell'ammissione al concorso, la norma impone l'invio di tutti i files tramite posta elettronica (domanda, allegati alla domanda, documento di identità, ecc.) Il successivo comma 2 stabilisce l'obbligo, per le Regioni, di adeguare i propri ordinamenti a quanto sopra previsto. Il comma 3, modificato in maniera non sostanziale alla Camera, apporta alcune modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Più specificamente, si sostituisce interamente il comma 3 del richiamato articolo 38. Tale comma prevedeva che, nei casi in cui non fosse intervenuta una disciplina di livello comunitario, si provvedesse all'equiparazione dei titoli di studio e professionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva altresì l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Il nuovo testo del comma 3 prevede che alla richiamata equiparazione, sempre nei casi in cui non sia intervenuta una

disciplina di livello comunitario, debba provvedere la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Al riguardo si segnala che il testo non appare chiaro laddove non specifica con quale tipologia di regolamento venga realizzata l'equivalenza in questione. Il comma 4 interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte. Si ricorda che attualmente la legge professionale (R.D.L. n. 1578 del 1933) affida la gestione degli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati a una commissione centrale, istituita presso il Ministero della giustizia, composta da 5 membri titolari e 5 supplenti (2 + 2 scelti tra avvocati iscritti all'Albo da almeno 12 anni; 2 + 2 tra magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello; 1 + 1 tra professori ordinari o associati in materie giuridiche presso sedi universitarie italiane o presso istituti superiori). Compito della Commissione è definire i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, dandone comunicazione alle sottocommissioni. Lo stesso provvedimento ha infatti previsto sottocommissioni presso le singole corti d'appello, con composizione identica alla Commissione centrale. Il presidente e il vicepresidente della commissione e di ogni sottocommissione sono nominati dal Ministro, che li sceglie tra i componenti avvocati. Ad ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a 300; in caso di numero superiore, un decreto del Ministro della giustizia nominerà ulteriori sottocommissioni. Il decreto-legge novella l'art. 22 della legge professionale intervenendo così tanto sulla commissione centrale quanto sulle sottocommissioni, consentendo che ne facciano parte non solo professori ordinari e associati in materie giuridiche, ma anche ricercatori. [Per quanto riguarda la scelta di inserire anche i ricercatori nelle commissioni d'esame, si sottolinea l'esigenza di tener conto della riforma operata dalla legge n. 240 del 2010. La riforma dell'università, infatti, ha soppresso la figura del ricercatore a tempo indeterminato, consentendo solo, dal 29 gennaio 2011, la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 24 e art. 29, comma 1). I ricercatori in base al precedente ordinamento continuano ovviamente ad operare, fino ad "esaurimento". Per quanto attiene invece alla formulazione del testo, si evidenzia che il decreto-legge conferma il riferimento agli "istituti superiori". Tale riferimento è arcaico in quanto risalente al TU dell'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), il cui art. 1 dispone che l'istruzione superiore è impartita nelle Regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B, nonché nelle Università e negli Istituti superiori liberi. Si valuti la possibilità di sostituire a tale espressione quella di "Università statali" e "Università non statali legalmente riconosciute.

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4
APRILE 2012, N° 35 (G.U. N. 82 DEL 6/04/2012)**

**Art. 20 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163**

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

"Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

- 1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice e' acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' dall'articolo 62-bis del **((codice dell'amministrazione digitale, di cui al))** decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali e' obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonche' i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui e' prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti e' verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorita' entro i termini e secondo le modalita' previste dalla stessa Autorita'. Con le medesime modalita', gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.";

b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "spese dello sponsor" sono inserite le seguenti: "per importi superiori a quarantamila euro";

2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 199-bis del presente codice.";

c) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.";

d) all'articolo 38, comma 1-ter, le parole: "per un periodo di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un anno";

e) all'articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

f) all'articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis del presente Codice»;

g) all'articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: "i certificati sono redatti in conformita' al modello di cui all'allegato XXII" sono sostituite dalle seguenti: "i certificati sono redatti in conformita' ai modelli definiti dal regolamento.";

h) dopo l'articolo 199, e' inserito il seguente:

"Art. 199-bis (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilita', anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del

paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.

2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 3, alinea, **((dopo le parole))**: "In aggiunta alla sanzione pecuniaria," sono inserite le seguenti: "in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave,";

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). - 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato **((; da essa risultano))** i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o

consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri."

4. A quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commento

L'articolo 20 reca una serie di novelle al D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor si segnala che l'art. 61, comma 1, demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Con riferimento ai lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina volta a introdurre semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Di rilevante importanza, inoltre, anche la norma riguardante il certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione, ma anche in questo caso la norma di cui all'art. 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria. **Comma 1, lett. a) –Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).** La prima modifica, attraverso l'introduzione dell'art. 6-bis nel D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice), dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice avvenga attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'art. 62 bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Nella BDNCP dovranno confluire i dati previsti dall'art. 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare

all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del citato Codice (**comma 1** dell'art. 6-bis). Si ricorda che l'art. 62-bis del citato D.lgs. n. 82/2005, introdotto dall'art. 44 del d.lgs. n. 235/2010, ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, nonché al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della p.a. e di prevenire fenomeni di corruzione. Si ricorda, inoltre, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'Osservatorio dei contratti pubblici, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici e, in particolare, i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; a tal fine l'Osservatorio ha costituito il sistema SIMOG, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) necessario alle stazioni appaltanti per adempiere agli obblighi di comunicazione su gare e stati di avanzamento lavori, agli operatori economici per partecipare alle gare di appalti pubblici e, a seguito dell'approvazione della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie), per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche. Viene, quindi, demandato all'AVCP, il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella BDNCP (**comma 2**). Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori potranno verificare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 unicamente attraverso la BDNCP e, qualora la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario o tecnico-organizzativo non sia presente nella Banca dati, si applicano le disposizioni già previste dal Codice e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 in materia di verifica del possesso dei requisiti (**comma 3**). Il **comma 4** prevede, pertanto, che i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai suddetti requisiti siano tenuti a metterli a disposizione dell'AVCP entro i termini e secondo le modalità che dovranno essere stabilite dalla stessa AVCP. Con le stesse modalità gli operatori economici sono tenuti altresì ad aggiornare, in caso di variazioni, i dati trasmessi ai sensi del comma 1 alla BDNCP. Il **comma 5** reca una norma transitoria che prevede che, fino al 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il **comma 6** prevede che ai dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196/2009, non si applichi l'art. 6, comma 10, del Codice. Si ricorda che l'art. 6, comma 10, del Codice prevede che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'AVCP sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'AVCP, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. Si rammenta, inoltre, che con l'art. 13 della

legge n. 196/2009 è stata istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. Essa è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e le amministrazioni pubbliche provvedono ad inserire in tale banca dati unitaria i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge. **Comma 1, lett. b) - I contratti di sponsorizzazione.** La lettera in commento reca modificazioni all'art. 26 del Codice, che riguarda i contratti di sponsorizzazione. In particolare, la novella al **comma 1** specifica che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro. Il nuovo **comma 2-bis** dell'art. 26 precisa che ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali vengono applicate anche le nuove norme di cui all'art. 199-bis, introdotto dalla lett. h) del comma 1 del presente articolo che riguarda la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor. Si fa presente che nel Codice dei contratti pubblici il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dello stesso Codice. Esso è disciplinato all'art. 26 ove ha ad oggetto lavori, servizi o interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per approfondimenti su tale tipologia di contratto si rinvia a quanto riportato più avanti con riguardo al nuovo 199-bis.

Con la novella al comma 1 dell'art. 27 del Codice si prevede che l'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avvenga nel rispetto dei principi elencati nello stesso articolo 27 per i contratti esclusi. Si specifica che tale affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. Si osserva che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 già prevede che l'affidamento debba essere preceduto da un invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto, pertanto si potrebbe riformulare la novella in esame inserendola dopo il primo periodo del comma 1 e sopprimendo il riferimento all'invito ai cinque concorrenti, al fine di evitare ripetizioni. La relazione tecnica precisa che tale modifica è volta a semplificare i contratti di finanziamento connessi ad operazioni di partenariato pubblico privato che rientrano tra quelli esclusi dall'applicazione del Codice e dunque per l'affidamento è sufficiente il rispetto dei principi generali e l'esperimento di una gara informale tra almeno cinque soggetti. La relazione precisa, inoltre, che la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il meccanismo concorrenziale previsto garantisce all'amministrazione aggiudicatrice di ottenere risparmi di spesa attraverso il confronto tra più offerenti. Si ricorda che i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, devono comunque rispettare, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Codice una serie di principi che sono: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere

preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Inoltre si applicano anche i principi indicati nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice (il principio di economicità subordinato a criteri ispirati a esigenze socio-ambientali; il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e delle norme del Codice civile). Infine, lo stesso art. 27 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire se è ammesso o meno il subappalto e le relative condizioni di ammissibilità. **Comma 1, lett. d)- Le sanzioni per falsa dichiarazione o documentazione** La modifica all'art. 38, comma 1-ter prevede che la durata dell'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto, nei casi di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per la partecipazione alle gare, possa essere anche di durata inferiore all'anno. Sarà quindi l'AVCP sempre a decidere, caso per caso, ma con la nuova formulazione l'esclusione dalle gare potrà essere anche inferiore ad un anno, anziché per un periodo di un anno come previsto nel testo previgente. Tale modifica recepisce quanto segnalato sul punto dall'AVCP nella segnalazione n. 1 del 2012 che giudica le previsioni del novellato comma 1-ter dell'art. 38, novellato dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011, non proporzionali all'intrinseca gravità del fatto e, pertanto, non consentono di effettuare una differenziazione tra comportamenti oggettivamente diversi. L'AVCP ritiene, quindi, opportuno modificare il comma 1-ter dell'art. 38 del Codice, nel senso di attribuire all'Autorità, analogamente a quanto previsto all'art. 48 in sede di verifica dei requisiti speciali, il potere di graduare la sanzione dell'esclusione del concorrente dalle gare pubbliche da un minimo di un mese ad un massimo di un anno. L'AVCP precisa, inoltre, che l'attuale misura punitiva di un anno di sospensione non raggiunge, tra l'altro, neanche il risultato della maggior tutela indiretta dei diritti dei lavoratori e delle imprese "sane", ma, al contrario, rischia di causare la definitiva chiusura di realtà imprenditoriali medio-piccole e la svendita del complesso aziendale. La disposizione risulta, quindi, incoerente poiché, da un lato, conferisce all'Autorità il potere di utilizzare determinati parametri, escludendo la comminazione automatica della sanzione, e, dall'altro, non consente l'applicazione di una misura in termini proporzionali rispetto alla gravità del comportamento illecito riscontrato. Si ricorda, infatti che il citato comma 1-ter dell'art. 38 - recentemente introdotto dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011 - riguarda la causa di esclusione per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti. In tali casi è previsto che le false dichiarazioni o le false documentazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. Qualora l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ne rilevi la sussistenza, ordina l'iscrizione nel Casellario informatico (istituito dall'art. 7, comma 10, del Codice). Tale iscrizione, che ha validità annuale, costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto. **Comma 1, lett. e) e f) - Coordinamento formale con le nuove disposizioni riguardanti la BDNCP.** Le modifiche agli artt. 42 e 48 del Codice sono di mero coordinamento formale e conseguenti all'introduzione del nuovo articolo 6-bis sulla BDNCP.

Comma 1, lett. g) - Il certificato di esecuzione lavori del contraente generale. La modifica al comma 3, nono periodo, dell'art. 189 concernente la disciplina dei requisiti di ordine speciale, mira a semplificare i certificati dei lavori ai fini della dimostrazione della adeguata idoneità tecnica e organizzativa, che dovranno essere redatti, non più in conformità al modello di cui all'allegato XXII del Codice, ma secondo i modelli che dovranno essere definiti dal Regolamento di attuazione. La relazione tecnica motiva tale modifica con la necessità di semplificare e coordinare le disposizioni contenute attualmente nell'allegato XXII al Codice, intendendo disciplinare per intero la materia nel regolamento attuativo del Codice, al fine di eliminare le sovrapposizioni oggi esistenti tra norme di rango primario e norme regolamentari. Si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con la normativa vigente, atteso che l'art. 100, comma 1, lettera c.2), del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 - relativo alla documentazione che deve presentare il contraente generale per comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale - reca un rinvio espresso ai certificati lavori di cui all'allegato XXII al Codice. **Comma 1, lett. h) - La disciplina delle procedure per la selezione di sponsor.** L'ultima modifica del comma 1 introduce, con un nuovo art. 199-bis al Codice dei contratti pubblici, la disciplina delle procedure per la selezione di sponsor per interventi relativi ai beni culturali. Pertanto, il comma 1 del nuovo art. 199-bis, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dall'art. 27 del Codice per i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice - tra cui rientra anche il contratto di sponsorizzazione - le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici previsto dall'art. 128 del Codice con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. A tal fine devono predisporre i relativi studi di fattibilità, anche in forma semplificata o i progetti preliminari. Nell'allegato possono essere inseriti anche gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. **Il procedimento per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla G.U. della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 28, anche sulla G.U. dell'Unione europea.** Sono soggetti ad obblighi di pubblicazione sopranazionale, ai sensi dell'art. 66, i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, cd. appalti sopra soglia, come indicati nell'art. 28, ovvero gli appalti di lavori pubblici o concessioni pari o superiori a 5.278.000 euro euro, a 137.000 euro per appalti di forniture e servizi pubblici e a 211.000 euro per i contratti stipulati dagli altri soggetti tenuti all'osservanza delle direttive comunitarie. In merito alla necessità di dare ampia pubblicità al ricorso a tale tipo di contratto si è pronunciata anche l'AGCM con l'atto di segnalazione AS907 del 2011 nella quale ha formulato una serie di osservazioni in merito alla procedura seguita per la stipula dell'accordo di sponsorizzazione per i lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio (anche noto come "Colosseo"). L'Autorità ha rilevato alcuni aspetti anticoncorrenziali

derivanti sia dalle modalità che dalla tempistica nella selezione del contraente. Tra essi l'Autorità ha sottolineato come l'ampiezza applicativa a cui un simile contratto può andare incontro richiede che l'amministrazione appaltante dia la più ampia pubblicità alla possibilità di fare ricorso a tale rapporto, anche al fine di non vanificare il richiamo ai principi comunitari di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza previsto dall'art. 26 del Codice. Non pare rispondere a tale criterio il ricorso - all'indomani della gara - ad una procedura negoziata, condotta interpellando un numero di soggetti estremamente limitato, senza aver dato adeguata pubblicità alla possibilità di fare ricorso alla mera sponsorizzazione finanziaria. Ulteriori rilievi sono stati infine mossi per quanto riguarda i tempi ristretti entro cui si è svolta la trattativa privata con i soggetti interessati. Si segnala, infine, che l'AVCP, con deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, avente anch'essa ad oggetto la procedura di sponsorizzazione riguardante l'Anfiteatro Flavio, ha ritenuto conforme ai principi di legalità e trasparenza la procedura seguita. Ha ritenuto, infatti, che: i contratti di sponsorizzazione tecnica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza enunciati nel successivo art. 27; i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento, in quanto contratti attivi, sono sottratti alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e sottoposti alle norme di contabilità di Stato, le quali richiedono l'esperienza di procedure trasparenti; la mutata volontà della stazione appaltante di concludere un contratto di sponsorizzazione di puro finanziamento in luogo del contratto di sponsorizzazione tecnica ex art. 26 del Codice, nei termini indicati, giustifica il ricorso ad una procedura negoziata con gli operatori interessati alla precedente procedura ad evidenza pubblica e non appare in contrasto con i principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. L'avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l'indicazione del valore di massima; i tempi di realizzazione; la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. In relazione alla formulazione appare opportuno chiarire il riferimento al termine "valore di massima", intendendosi presumibilmente l'importo di massima stimato per ciascuno intervento. L'avviso dovrà altresì precisare la forma di sponsorizzazione, ossia se le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere: ad una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante acollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione stessa; oppure ad una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Come viene evidenziato anche nella relazione tecnica, **viene introdotta la distinzione tra la sponsorizzazione "pura", che riguarda solo l'apporto di finanziamento da parte dello sponsor mentre l'onere della realizzazione delle opere rimane in capo all'amministrazione aggiudicatrice, e la sponsorizzazione "tecnica" estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor.** Qualora si tratti di sponsorizzazione tecnica, il bando dovrà indicare anche gli elementi ed i criteri in base ai quali verranno valutate le offerte. Nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative (con riferimento a tale termine, appare

opportuno un chiarimento per una migliore comprensione della portata della norma) di sponsorizzazione. Sulla necessità di definire il più possibile le prestazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione e di dare al contempo ampia pubblicizzazione alla possibilità di fare ricorso a tale tipologia contrattuale si è espressa anche l'AGCM nell'atto di segnalazione AS439 del 2008. **A fronte dell'ampiezza applicativa a cui un simile rapporto contrattuale può andare incontro e considerando il riferimento di cui all'art. 26 del Codice circa il rispetto dei principi del Trattato CE, nonché della rigorosa considerazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti interessati, l'Autorità raccomanda alle competenti amministrazioni di adottare la maggior cura: 1) nella rigorosa definizione di prestazioni e controprestazioni del rapporto derivante dal contratto di sponsorizzazione tramite l'adozione di atti contrattuali in forma scritta, comprensivi della determinazione del valore dei beni e/o servizi interessati, della durata del rapporto sponsoristico e di tutte le fasi operative necessarie all'esecuzione del contratto, oltre all'indicazione di un soggetto responsabile della realizzazione e supervisione del relativo procedimento amministrativo; 2) nella pubblicizzazione della possibilità di fare ricorso a tale rapporto con la P.a., della concreta stipula di un contratto e dei suoi relativi termini operativi attraverso la pubblicazione di avvisi di sponsorizzazione nella maniera più ampia e diffusa al fine di porre ogni soggetto interessato nelle condizioni di prendere piena conoscenza delle eventuali esigenze di sponsorizzazione espresse dalle amministrazioni competenti; 3) nell'evitare ogni possibile distorsione della concorrenza derivante dal ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto può anche determinare un'eliminazione del confronto concorrenziale con altri operatori, motivando specificamente l'opportunità di ricorrere a tale forma contrattuale, quantomeno nei casi in cui risultino interessate opere e/o servizi di entità economica non trascurabile.** Le offerte pervenute saranno, quindi, esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, da una commissione giudicatrice per interventi il cui valore stimato - al netto dell'IVA - sia superiore a un milione di euro e per casi di particolare complessità. Analogamente a quanto disposto dall'art. 84 del Codice in merito all'istituzione di un'apposita Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si potrebbe valutare l'opportunità di precisare le modalità di nomina e la composizione della prevista Commissione. Si fa presente, inoltre, che il comma 10 del citato art. 84 precisa anche che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. Si perviene quindi alla stipula, da parte dell'amministrazione, del contratto di sponsorizzazione: con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore se si tratta di sponsorizzazione di puro finanziamento; con colui che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore nel caso di sponsorizzazione tecnica. Il comma 2 dell'art. 199-bis disciplina i casi in cui non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta venga giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in

relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura.

Solo in tali casi la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. Tale ultimo inciso è stato modificato durante l'esame in sede referente con il seguente "restando immutate la natura e le condizioni delle prestazioni" richieste nella sollecitazione pubblica. L'espunzione del termine "essenziale" relativo alle prestazioni richieste comporta che la stazione appaltante faccia riferimento, nella negoziazione del contratto con il nuovo sponsor, a tutte le prestazioni originariamente previste e non solo a quelle essenziali. L'ultimo periodo del comma 2 contempla, infine, la possibilità, per i progetti per i quali non siano pervenute offerte utili ai sensi del precedente periodo, di essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo. Il comma 3 dell'art. 199-bis prevede, infine, che, restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali), nonché i requisiti di ordine generale previsti per i partecipanti alle procedure di affidamento dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi previsti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'art. 201 dello stesso Codice dei contratti pubblici. Si segnala, infine, che l'articolo 61, comma 1, del decreto-legge demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali l'emanazione di norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell'art. 199-bis nonché di quelle contenute nell'art. 120 del d.lgs. 42/2004. L'art. 120 del D.Lgs. n. 42/004 (Codice dei beni culturali) definisce la sponsorizzazione di beni culturali come ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. La norma stabilisce, altresì, che possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela è effettuata dal MIBAC (comma 1). La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione (comma 2). Da ultimo il comma 3 prevede che con il contratto di sponsorizzazione vengono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. Si ricorda, inoltre, che gli artt. 38-42 del Codice dei contratti pubblici recano i requisiti di ordine generale, nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, richiesti agli esecutori di lavori pubblici

e ai fornitori e prestatori di servizi, mentre l'art. 201 del Codice rinvia, per gli specifici requisiti di qualificazione previsti per i soggetti esecutori dei lavori sui beni culturali al regolamento approvato con DPR 207/2010, ove le norme sono contenute nell'art. 248. Il possesso dei requisiti viene, tra l'altro anche auspicato dall'AVCP nella determinazione n. 24 del 2001 (vedi infra) qualora la sponsorizzazione riguardi anche la realizzazione dell'opera da parte dello sponsor. L'Autorità sottolinea, inoltre, anche la necessità di un'efficace attività di sorveglianza da parte della P.A. **Occorre ricordare che il contratto di sponsorizzazione è stato ufficialmente introdotto nella P.A. dall'art. 43 della legge n. 449/1997 che, coordinato con l'art. 119 del d.lgs. n. 267/2000 sugli enti locali, ha disposto espressamente che le P.a. hanno la facoltà di stipulare tali tipi di contratto.** Dal punto di vista privatistico la sponsorizzazione è, comunque, un contratto atipico (art. 1322 del Codice civile), a forma libera (art. 1350), di natura patrimoniale (art. 1174), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico). Nel D.Lgs. n. 163/2006, il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dello stesso Codice: esso è disciplinato all'art. 26 ove ha ad oggetto lavori, servizi o interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e non è soggetto alla normativa sugli appalti pubblici, ma unicamente al rispetto dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Lo stesso articolo dispone che l'amministrazione aggiudicatrice avrà comunque l'obbligo di impartire le opportune prescrizioni relative alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. Si rammenta che in tale articolo sono confluite le disposizioni sui contratti di sponsorizzazione disseminate nelle disposizioni legislative citate in precedenza, nonché le indicazioni fornite su tali tipi di contratti dall'AVCP nella determinazione n. 24 del 2001 (vedi infra). Il successivo art. 27 riporta quindi i principi che devono comunque rispettare i contratti esclusi (tra i quali rientrano quelli di sponsorizzazione) in tutto o in parte dall'applicazione del Codice: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da un invito ad almeno 5 concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Inoltre si applicano anche i principi indicati nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice (principio di economicità subordinato a criteri ispirati a esigenze socio-ambientali; il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e delle norme del Codice civile). Infine, lo stesso art. 27 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire se è ammesso o meno il subappalto, e le relative condizioni di ammissibilità. Considerando, nello specifico, l'ipotesi dell'utilizzo da parte delle P.a. e degli enti locali del contratto di sponsorizzazione con riferimento alla normativa dei lavori pubblici si rammenta la citata determinazione dell'AVCP n. 24/2001 sulla possibilità di applicare il contratto di sponsorizzazione alla realizzazione delle opere pubbliche. Secondo l'AVCP la sponsorizzazione non può rientrare nella disciplina dei lavori pubblici poiché il contratto di sponsorizzazione non è direttamente riferibile alla realizzazione di opere pubbliche: la sponsorizzazione non comporta infatti oneri economici per la P.a. ma piuttosto, come si argomenta dal diritto positivo, consente un risparmio di spesa. Da ciò al contratto di sponsorizzazione

non sono applicabili le normative per gli appalti pubblici ma, in ogni caso, è necessaria l'applicazione di regole che possano garantire in relazione alla scelta del contraente sponsor, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza amministrativa. Viene, altresì precisato che, nel caso in cui la sponsorizzazione riguardi anche la realizzazione dell'opera da parte dello sponsor, lo stesso è tenuto ad interpellare ditte esecutrici, così come anche i progettisti, che devono essere qualificate, nonché ad esercitare un'attività di sorveglianza sull'attività dello sponsor. **Comma 3, lett. a) - Le sanzioni nei confronti delle SOA.** Con una novella all'art. 73 del Regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. n. 207/2010, viene introdotta una modifica alle disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle SOA, prevedendo che la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, aggiuntiva a quella pecuniaria, sia prevista unicamente per violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave. **Comma 3, lett. b) - I criteri di valutazione per lavori eseguiti all'estero.** Attraverso la sostituzione dell'art. 84 del Regolamento di attuazione del Codice, D.P.R. n. 207/2010, viene rivisitata in termini semplificatori la disciplina relativa alla qualificazione delle imprese che hanno eseguito lavori all'estero, ma con sede legale in Italia. La relazione tecnica precisa che con tali modifiche "si superano anche le criticità verificatesi in relazione al rilascio della certificazione in Paesi nei quali, a causa di particolari gravi crisi politico-istituzionali, l'impresa non disponga più di propria rappresentanza prevedendo che, in tali situazioni, si possa fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri". Pertanto, rispetto alla precedente procedura, la legalizzazione rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero sembra circoscritta unicamente ai casi ove venga ritenuto necessario (ultimo periodo del comma 2), mentre ordinariamente si fa ricorso ad una certificazione rilasciata, su richiesta e a spese dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, precedentemente contemplata solo per lavori eseguiti su committenza privata per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non era prevista una certificazione da parte di organismi pubblici. Si ricorda che ai sensi dell'art. 33 del T.U. n. 445/2000 (in materia di documentazione amministrativa) le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso. In base al comma 2, le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette, invece, a legalizzazione. Il comma 3 prevede poi che agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, debba essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Se da un lato la certificazione dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dal previgente art. 84 (lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni relative ai subappalti per ciascuna categoria, nonché la dichiarazione di aver eseguito i lavori

regolarmente e con buon esito), anche gli importi dei lavori con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti, dall'altro l'AVCP dovrà elaborare modelli di certificazione semplificati, dopo aver sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza. La certificazione sarà soggetta a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero unicamente ove venga ritenuto necessario. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano dal comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. Viene, infine, contemplato il caso in cui l'interessato possa fare riferimento direttamente alla struttura competente del Ministero degli affari esteri, qualora, ultimati i lavori, non disponga più di una propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà.

Comma 4 – Adempimenti conseguenti all'istituzione della BDNCP. Il comma 4 dispone che a quanto previsto in conseguenza dell'attivazione della BDNCP provvedano le amministrazioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili allo stato disponibili a legislazione vigente. Come rileva la relazione tecnica, le nuove modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare presso la BDNCP da parte delle stazioni appaltanti non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto trattati di adempimenti (verifica presso la BDNCP, anziché mediante acquisizione della documentazione da altre Amministrazioni o dagli operatori economici interessati) che non richiedono l'approntamento di ulteriori attrezzature rispetto alle normali apparecchiature informatiche già in dotazione agli uffici né richiedono personale aggiuntivo rispetto a quello già preposto alle verifiche del possesso dei requisiti attualmente prevista con differenti modalità; quindi, le nuove modalità di verifica saranno poste in essere dalle stazioni appaltanti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali di cui già dispongono a legislazione vigente. La Commissione europea, in data 11 e 12 gennaio 2012, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i seguenti atti: una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti "settori speciali", vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895); una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896); una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897). Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, gli atti sono stati deferiti alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprime parere motivato. Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori "speciali" a quella dei settori classici. Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate

entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014. La revisione prospettata dalla Commissione è intesa a perseguire tra gli altri i seguenti obiettivi: semplificare e rendere più flessibile il quadro normativo e le procedure sugli appalti; creare mercati per gli appalti pubblici a livello europeo; garantire che le procedure di aggiudicazione degli appalti producano i migliori risultati possibili in termini di rapporto costi-efficacia. Tra le misure volte a perseguire il raggiungimento di tali obiettivi figurano: la possibilità per i candidati e gli offerenti di presentare in via preliminare, nella fase di selezione, autocertificazioni al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, e di procedere solo in una fase successiva alla presentazione effettiva di prove documentali che tuttavia sarà facilitata dall'introduzione del passaporto europeo per gli appalti pubblici. Il passaporto europeo dovrà contenere l'identificazione dell'operatore economico, attestare che quest'ultimo non è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi precedentemente richiamati e non è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, dimostrare la sua iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale e il possesso di una particolare autorizzazione. Il passaporto europeo dovrà essere riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste. Secondo le stime della Commissione, l'adozione dell'approccio secondo cui solo l'aggiudicatario vincitore dell'appalto dovrà fornire documenti giustificativi porterebbe ad un abbattimento dell'80% dei costi amministrativi; al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, si prospetta la creazione di un registro online dei certificati, e-Certis, che dovrà essere aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'utilizzo di e-Certis sarà obbligatorio; inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute a richiedere soltanto i modelli di certificati o formulari di prova documentale disponibili in e-Certis entro due anni dalla data di recepimento della futura direttiva. L'obiettivo è quello di agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere (o essere obbligate da uno Stato membro a chiedere) al candidato di indicare nella propria offerta l'eventuale parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché gli eventuali subappaltatori. Qualora sia consentito dalla natura dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare direttamente al subappaltatore, su sua richiesta, i pagamenti dovuti per le forniture o i lavori forniti al contraente principale. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4
APRILE 2012, N° 35 (G.U. N. 82 DEL 6/04/2012)**

Art. 47 Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita ((...)) una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. **((All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).**

((2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (smartcommunities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloudcomputing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di

attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete).

Commento

Il comma 1 contiene un'indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. L'agenda digitale europea è stata adottata dalla Commissione europea con la comunicazione COM(2010)245. L'agenda costituisce una delle sette "iniziative faro" della Strategia UE 2020. L'agenda prevede impegni a carico sia della Commissione che degli Stati nazionali. In particolare la Commissione si dovrebbe adoperare per: creare un quadro giuridico stabile al fine di incentivare investimenti per internet ad alta velocità; definire una politica efficiente in materia di spettro radio; creare un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online; promuovere l'accesso a internet, in particolare mediante azioni a sostegno dell'alfabetizzazione digitale e dell'accessibilità. Gli Stati membri dovrebbero: elaborare strategie operative per internet ad alta velocità e orientare i finanziamenti pubblici, compresi i fondi strutturali, verso settori non totalmente coperti da investimenti privati; creare un quadro legislativo per coordinare i lavori pubblici in modo da ridurre i costi di ampliamento della rete; promuovere la diffusione e l'uso dei moderni servizi online. Il comma 1 stabilisce che nell'ambito delle indicazioni dell'agenda digitale europea il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. Le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche amministrazioni sono raccolte e riordinate in un unico atto normativo, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), adottato con il D.Lgs. 82/2005 in attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della legge 229/2003 (legge di semplificazione 2001) relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di Società dell'informazione. Occorre, inoltre, ricordare, che all'inizio della XVI legislatura, il Governo ha messo a punto un documento programmatico, confluito nel Piano e-Gov 2012 che definisce un insieme di progetti di innovazione digitale che si propongono di modernizzare, rendere più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese e diminuirne i costi per la collettività. In questa prospettiva la norma prevede l'adozione di azioni coordinate per realizzare i seguenti obiettivi specifici: 1. favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi; 2. potenziare l'offerta di connettività a larga banda; 3. incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali; 4. promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Il comma 2 prevede l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. All'istituzione si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la

coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze. Dall'istituzione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con comunicato del 9 febbraio 2012, il Ministero per lo sviluppo economico ha reso noto che, in pari data, si è già insediata la cabina di regia. La cabina ha specificamente il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'agenda in raccordo con le strategie europee, predisponendo una serie di interventi normativi da attuare tra marzo e giugno prossimi. Nell'ambito della cabina di sono istituiti sei gruppi di lavoro riguardanti: 1. Infrastrutture e sicurezza (coordinato dal Mise) 2. E-Commerce (coordinato dal Mise e dal Dipartimento per l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri) 3. E-government e Open data (coordinato da Miur e Dipartimento della funzione pubblica) 4. Alfabetizzazione informatica (coordinato da Miur e Dipartimento della funzione pubblica) 5. Ricerca e investimenti (coordinato da Miur e Mise) 6. Smart Communities (coordinato da Miur e Dipartimento della Coesione territoriale) Ciascun gruppo di lavoro dovrà, preliminarmente, censire le iniziative in corso. Quindi recepire l'agenda europea, individuare le migliori pratiche, ricostruire una visione strategica, definire il quadro finanziario di riferimento, predisporre le azioni normative e progettuali e valutare le relative ricadute. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che ha introdotto due nuovi commi dopo il comma 2 dell'articolo. Il nuovo comma 2-bis definisce gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella europea. Come si può notare, i primi sette obiettivi riprendono, in qualche modo, le tematiche generali intorno alle quali sono stati costituiti i gruppi di lavoro della Cabina di regia. Gli ultimi due punti, invece, intervengono invece sui temi specifici dell'informatizzazione dei pagamenti in favore delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi di pagamento in generale. In particolare, vengono indicati i seguenti obiettivi: 1) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (le c.d. smartcommunities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura; 2) promozione del paradigma dei dati aperti (c.d. open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi 3) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (c.d. egovernment) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente; 4) promozione della diffusione e controllo di architetture di cloudcomputing (lett. "nuvola informatica") per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; 5) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali; 6) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; 7) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; 8) consentire l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2-bis del D.Lgs. n. 82 del

2005 (codice dell'amministrazione digitale), anche al fine di rendere possibile da parte delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali, locali, delle aziende e degli enti del servizio sanitario, e delle agenzie fiscali, la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie. Si ricorda che il citato comma 2-bis dispone, al fine di dare attuazione all'articolo 5 del codice, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni consentano l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti con l'uso delle tecnologie informatiche, che DigitPA, messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati; 9) individuare criteri, tempi e modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche, nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. Il comma 2-bis si applica ove tecnicamente possibile e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2-ter). Il comma 2-quater dell'articolo 47, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati stabilisce, al fine di favorire la diffusione dei servizi digitali, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, e di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, che i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa siano offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Dovrà inoltre essere garantito agli operatori di poter acquisire i servizi accessori da imprese diverse dall'incumbent (Telecom Italia), purché di comprovata esperienza ed operanti sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in regime di concorrenza. L'introduzione dell'obbligo di offrire agli operatori concorrenti i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa in maniera disaggregata è finalizzata a ridurre il potere di mercato dell'operatore proprietario della rete, di aumentare la concorrenza nell'offerta di servizi accessori e, in ultima analisi, di ridurre il costo per l'accesso alla rete da parte dei suddetti concorrenti.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

**Articolo 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi e trasparenza delle procedure)**

1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.))

2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese»..))

((2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:)) ((a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: «Nel caso di lavori,»);) ((b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»);) ((c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base»);) ((d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale»..))

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai

sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: «In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207». 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni

e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale.)

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed a Consips.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consips.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consips.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)). 15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)).

16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, ((a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione

originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi)). L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15. ((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».)

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.

18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite Convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17 per l'effettuazione delle procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza)).

19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante l'impiego di strumenti telematici.

20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello Stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi delle dismissioni, per la

destinazione a progetti innovativi dell'amministrazione che effettua la dismissione. 21. ((Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)). I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.

22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.

23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 24.

24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: «l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.». 25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi». 26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno 2012 ((e a euro 40 milioni)) a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per l'anno 2012 ((e a euro 70 milioni)) a

decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedute di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a euro 10 milioni)) a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. ((26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.))

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Commento

Il comma 1 reca norme sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, prevedendo la nullità e la responsabilità erariale e disciplinare per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A..

In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.

Nel corso dell'esame al Senato è stata previsto che tale disciplina trovi applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Inoltre, è stata soppressa la previsione che escludeva la nullità dei contratti stipulati a condizioni economiche più favorevoli tramite altra centrale di committenza.

In luogo di tale disposizione, il comma prevede ora che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, dunque non sono soggette all'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip.

Si ricorda al riguardo che le centrali regionali, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano, in base alla normativa vigente, convenzioni quadro, costituendo con Consip un "sistema a rete", finalizzato all'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla sinergia nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e di servizi (articolo 1, comma 455, legge n. 266/2006).

Si osserva che le convenzioni quadro stipulate dalle centrali regionali soggiacciono comunque al "tetto" di prezzo fissato dalle convenzioni quadro Consip stipulate in ordine alla stessa tipologia di beni e servizi, proprio in ragione del fatto che i due soggetti costituiscono un sistema a rete.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata pure soppressa la previsione, originariamente contenuta nel comma 2, terzo periodo, che abroga l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 98/2011 il quale prevede che, laddove non si ricorra alle convenzioni quadro stipulate da Consip, vi sia la nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione dei relativi parametri prezzo-qualità. Tali atti vengono qualificati come illecito disciplinare e motivo di responsabilità erariale.

Si ricorda che l'art. 26 della legge n. 488/1999, al comma 1, ha conferito al Ministero dell'economia la competenza - successivamente attribuita dallo stesso Ministero alla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

La previsione è stata finalizzata al raggiungimento di un generale processo di razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche e a conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Il medesimo art. 26, al comma 3, ha in via generale previsto che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati.

Si ricorda che medesimo comma 3 dell'art. 26 già prevede che la stipula di un contratto in violazione del medesimo comma 3 è causa di responsabilità amministrativa e che, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

L'obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip - sancito nel sopra descritto art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 ha trovato una specificazione nell'art. 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52/2012 (legge n. 94/2012) e dal decreto legge n. 95/2012 i quali allo stato, costituiscono la base di riferimento dell'attuale assetto normativo che di seguito si espone:

le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012).

Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012);

le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);

gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, comma 449, legge n. 296/2006) Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l'art. 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il quadro normativo sopra delineato, relativo al ricorso alle Convenzioni quadro CONSIP, è peraltro ulteriormente precisato nel decreto legge in esame, commi 7-9 dell'art. 1, che sanciscono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento di beni energetici e di telefonia.

Si ricorda, inoltre, ai fini della ricognizione del concetto di "strumenti di acquisto" messi a disposizione da Consip S.p.a. per la pubblica amministrazione, il ruolo svolto dalla Società nelle procedure di appalti pubblici per servizi e forniture, che è andato anch'esso via via delineandosi con una serie di interventi legislativi, tra i quali anche quelli previsti dal decreto legge in esame (cfr. art. 1, commi 4 e commi 10-16, alla cui scheda di lettura si rinvia)

Infatti, ai fini dell'esplicitazione del concetto di "strumenti di acquisto" si ricorda che – secondo quanto riportato dalla medesima Consip S.p.a. - costituiscono strumenti di acquisto, oltre che le citate convenzioni quadro, anche il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gli accordi Quadro, il sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione e qualsiasi altra modalità di approvvigionamento messi a disposizione dei Soggetti aggiudicatori attraverso il Sistema di e-Procurement dal MEF, tramite Consip, per l'acquisto di beni e servizi attraverso modalità, in tutto o in parte, informatiche, ai sensi degli articoli 77 – in particolare commi 5 e 6 - e 85 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti Pubblici (per mercato elettronico ed il sistema di e-Procurement, vedasi in particolare la scheda di lettura relativa all'art. 1, commi 6 e 17-18).

Per ciò che concerne le centrali regionali di acquisto, si ricorda che l'articolo 1, commi 455-457 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha stabilito che le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio (articolo 1, comma 455).

Le centrali regionali, dunque, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano convenzioni quadro e con Consip costituiscono un "sistema a rete", finalizzato all'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e alla sinergia nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e di servizi.

Il decreto legge n. 52/2012 (articolo 5, commi 7 e 7-bis) ha demandato al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi il compito di promuovere lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto, nonché di segnalare le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione e lo sviluppo delle centrali regionali, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

Il comma 2, sostituito durante l'esame al Senato, prevede, che i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI). La nuova formulazione del comma 2 viene introdotta quale novella all'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Al Senato è stata, pertanto, espunta dal comma 2 la disposizione che prevedeva l'illegittimità dei criteri che fissavano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, nonché quella, sopra citata, che disponeva l'abrogazione dell'art. 11, comma 6, del decreto legge n. 98/2011.

Si ricorda, da ultimo, che il richiamato comma 1-bis dell'art. 2 del Codice dei contratti pubblici è stato introdotto dall'art. 44, comma 7, del decreto legge n. 201/2011, al fine di favorire l'accesso delle PMI nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'introduzione di una norma di principio volta a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, ove possibile ed economicamente conveniente, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. Analogamente anche il successivo comma 1-ter dello art. 2 prevede che la realizzazione delle infrastrutture strategiche dovrà garantire modalità di coinvolgimento delle PMI.

Durante l'esame al Senato è stato, inoltre, introdotto anche il comma 2-bis che reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, di seguito elencate. In particolare:

all'art. 37, comma 13, la disposizione che prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento viene limitata ai soli lavori;

all'art. 41, comma 2, relativo ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, viene aggiunto un periodo che prevede l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;

all'art. 75, comma 1, che prevede che l'offerta venga corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, viene aggiunto un periodo che dispone che, per procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia sia fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base;

all'art. 113, comma 1, viene aggiunto un periodo che determina nella misura massima del dieci per cento dell'importo contrattuale l'importo della garanzia fideiussoria fissato nel bando o nell'invito, fermo restando quanto previsto dal periodo successivo che riguarda l'aumento della garanzia nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento.

I commi 4 e 6 e 17-18 contengono disposizioni volte allo sviluppo del sistema elettronico di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

Il comma 4 dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia possono effettuare i propri acquisti, in alternativa a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, comprese le convenzioni Consip, nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione disciplinato dall'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici).

Tale modifica viene introdotta aggiungendo un periodo al citato comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato introdotto con l'art. 23, comma 4, del D.L. n. 201/2011. La disposizione prevede i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In base al successivo comma 5 dell'art. 23 del D.L. 201/2011, la norma si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. La relazione tecnica sottolineava che la finalità delle citate disposizioni era quella di pervenire ad una "riduzione dell'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici" con una conseguente riduzione dei costi di gestione delle procedure attraverso le economie di scala.

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le pubbliche amministrazioni acquistano, per valori inferiori alla soglia di rilievo comunitario, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Il MePA è dunque uno degli strumenti di acquisto previsti dal sistema di e-Procurement della P.A., il sistema informatico delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi MePA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) e da una serie di norme di carattere generale e speciale, quali quelle in esame, che ne regolano il funzionamento.

In particolare, l'art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010 dispone che la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso:

il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante;

il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal MEF sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;

il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del Codice.

Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico dovranno essere adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, nonché seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi indicati di seguito. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione devono, a loro volta, essere pubblicati in conformità alla disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'art. 124, comma 5, del Codice e recare una serie di elementi indicati al comma 3 dell'art. 328 del Regolamento. Inoltre, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi.

Il comma 6 consente di istituire nell'ambito del mercato elettronico delle P.A. specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche.

I commi 17 e 18 demandano al Ministero dell'economia - per il tramite della Consip S.p.A. - di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement, e consentono a CONSIP di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, di tale sistema per l'effettuazione delle procedure svolte in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle pubbliche amministrazioni.

Infine, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.

Il comma 17 demanda al MEF, per il tramite della Consip S.p.A., il compito di curare lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti gestito da Consip, anche per i fini di cui al successivo comma 18.

Il comma 18, modificato nel corso dell'esame al Senato, consente a Consip S.p.A. di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, del citato sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure che la medesima Società svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché - secondo quanto introdotto al Senato - per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle PP.AA., anche relativamente al programma per l'efficiamento delle procedure di dismissione di beni mobili, di cui al successivo comma 19.

Infine, al Senato, è stata aggiunta nel comma la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di e-procurement per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.

Il Sistema di e-Procurement della P.A. è il sistema informatico predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l'effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, nel rispetto della normativa sugli acquisti della P.A.

Attraverso le procedure previste da ciascuno strumento di acquisto, Consip seleziona e mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni aggiudicatrici gli elenchi dei fornitori e i beni e servizi da questi offerti, ordinati in cataloghi. I beni e i servizi offerti nei cataloghi possono essere acquistati dai soggetti aggiudicatori abilitati al sistema tramite propri punti ordinanti, attraverso procedure, termini e condizioni specifiche per ciascuno strumento di acquisto.

Il comma 7 sancisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere alle convenzioni quadro e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di acquisto regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per gli approvvigionamenti di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia.

E' fatta tuttavia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle medesime categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale.

In particolare, il comma 7, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, individua le seguenti categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione – come individuate annualmente dall'ISTAT in apposito elenco - a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e agli accordi quadro – e non più attraverso gli "strumenti di acquisto e negoziazione", come previsto nel testo originario del comma - messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento:
energia elettrica;
gas;
carburanti rete e carburanti extra-rete;
combustibili per riscaldamento;
telefonia fissa e telefonia mobile.

Al Senato è stato altresì previsto che le citate amministrazioni pubbliche e società, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, per le stesse categorie merceologiche, possano esperire - nel rispetto della

normativa vigente -autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico della P.A. e sul sistema dinamico di acquisizione, messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

Tale nuova disciplina non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

E' inoltre fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate, per le medesime categorie merceologiche, a condizione che gli affidamenti prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A. e delle centrali regionali e che conseguano da altre centrali di committenza, ovvero a procedure di evidenza pubblica.

In tali casi, i contratti dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva, nel caso in cui intervengano convenzioni quadro di Consip e convenzioni delle centrali regionali che prevedono maggiori vantaggi economici per la P.A.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma in esame rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Il medesimo comma 7 precisa che la disciplina da esso introdotta costituisce misura di coordinamento della finanza pubblica e mantiene comunque fermo quanto disposto dalla normativa generale sull'obbligo di procedere agli acquisti centralizzati, contenuta nei commi 449-450 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 e nel comma 574 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007.

Il comma 8 prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 e ne fa discendere responsabilità disciplinare e amministrativa, prevedendo altresì che - ai fini della determinazione del danno erariale - si tenga anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto centralizzato e quello indicato nel contratto.

Il comma 9 rinvia a decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione - tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato – di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.

Il comma 3 e i commi da 10 a 16 recano disposizioni varie in materia di convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere in via temporanea allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi, nell'ipotesi in cui le convenzioni quadro Consip o delle centrali di committenza regionali non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza.

I commi 10 e 11 obbligano le centrali di committenza a comunicare al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi ed a Consip S.p.A. l'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle convenzioni e prevedono l'istituzione di un elenco delle centrali di committenza.

Il comma 12 consente all'aggiudicatario delle convenzioni quadro di offrire, nel corso della durata della convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella medesima convenzione.

Il comma 13 prevede il diritto di recesso da parte delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura, nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula dei contratti di fornitura siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

I commi da 14 a 16 recano norme di carattere transitorio, essenzialmente dirette a massimizzare i vantaggi derivanti dalle convenzioni-quadro.

Il comma 16-bis prevede che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

I commi 19-20 prevedono la realizzazione, dal parte del Ministero dell'economia, avvalendosi di Consip S.p.a., di un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili.

In particolare, il comma 19 prevede un Programma per l'efficientamento delle procedure di dismissione di beni mobili dello Stato, allo scopo di migliorare l'efficienza, la rapidità e la trasparenza dei processi di dismissione di tali beni, nonché diminuirne i relativi costi.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

**Articolo 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni)**

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. ((Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo)). 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad

eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente)).

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)).

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001

((avviate alla predetta data)) e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,)) nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte: a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.)) ((10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di

organizzazione vigente.)) ((10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23)-quinquies.

11. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera: 1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle

assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, e' dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere

ad assunzioni di personale. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».) 16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti)) nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 20. ((Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II

fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa)).

((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))

((20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.))

((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:)) a)((al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»);) b)((dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:)) ((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.)) ((5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società' non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»);) c)((la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società' controllate dalle pubbliche amministrazioni.)) ((20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti

emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Commento

L'articolo 2 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale.

Le riduzioni organiche sono disposte con uno o più D.P.C.M. da adottare entro il 31 ottobre 2012, adottati operando selettivamente anche in misura inferiore alle percentuali previste a condizione di effettuare una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche in altra amministrazione. Laddove non si provveda alla riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, è vietato procedere a qualsivoglia assunzione di personale fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già in essere.

Dalla riduzione degli organici vengono escluse le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo degli uffici giudiziari, il personale di magistratura, le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dal D.L. 87/2012 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già interessata dal D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

Alla riduzione degli organici segue la ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate entro sei mesi dal provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica, con regolamenti di organizzazione.

Per i casi di soprannumerarietà del personale all'esito delle riduzioni di organico le amministrazioni avviano le procedure previste adottando uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time).

Per il personale non riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, si prevede che l'amministrazione dichiari l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013, estendendo fino a 48 mesi il periodo di corresponsione dell'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale per il personale in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

L'articolo 2 al comma 1 dispone la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al:

20 per cento di quelle esistenti, per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale (lettera a);

10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale; per gli enti di ricerca, la riduzione non riguarda i ricercatori e i tecnologi (lettera b).

La riduzione opera per le seguenti amministrazioni: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; agenzie.

Si fa riferimento sia a quelle istituite secondo il D.Lgs. 300/1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio), ma anche all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, l'Agenzia per i servizi

sanitari regionali, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) mentre in ogni regione sono presenti un'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un'Agenzia regionale per l'impiego; enti pubblici non economici; enti di ricerca; enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Nella disposizione richiamata si fa riferimento ai seguenti enti e organismi:

- Ente autonomo esposizione universale di Roma (trasformato in società per azioni con decreto legislativo 1999);
- enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (trasformati in fondazioni lirico-sinfoniche con decreto legislativo 367/1996);
- Agenzia spaziale italiana (ASI);
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
- Registro aeronautico italiano (RAI);
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Secondo il successivo comma 2 le riduzioni di personale sopra descritte vanno ad applicarsi agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito degli interventi di riduzione già disposti dall'articolo 1, comma 3, del L. 138/2011, mentre per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.

Per il solo personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata introdotta la disposizione secondo cui le riduzioni si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17 (alla cui scheda di lettura del presente dossier si rinvia), nel rispetto delle percentuali ivi previste e, comunque, entro il 30 aprile 2013.

In tema di riduzioni delle dotazioni organiche, l'articolo 1, comma 3, del D.L. 138/2011, rappresenta un'ulteriore tappa nel processo iniziato con il D.L. 112/2008 e proseguito con il D.L. 194/2009, ed ha quali destinatari le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

Le amministrazioni suddette, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 74 del D.L. 112/2008 e dall'art. 2, comma 8-bis, del D.L. 194/2009, devono provvedere:

ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009;

alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al

10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 194/2009.

Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato anche con le modalità indicate dall'articolo 41, comma 10, del D.L. 207/2008, che prevede per i Ministeri sia la possibilità di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche mediante D.P.C.M., sia la possibilità di utilizzare decreti ministeriali non regolamentari per riorganizzare gli uffici dirigenziali non generali, anche in deroga alla distribuzione di tali uffici operata dal regolamento di organizzazione.

Il comma 3 interviene sulla dotazione organica delle Forze armate prevedendone una riduzione non inferiore al 10 per cento e la conseguente rideterminazione dei volumi organici. Il medesimo comma reca, altresì, disposizioni relative al personale in eccedenza a seguito della richiamata riduzione. In merito alle riduzioni dell'organico nelle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 2, il comma 4 dispone che per il comparto della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Il comma 5 prevede che le riduzioni di organico sono disposte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2012.

Le amministrazioni possono adottare riduzioni in misura inferiore alle percentuali indicate al comma 1 a condizione che siano compensate per la differenza dalle maggiori riduzioni operate da altre amministrazioni.

Per quanto attiene specificamente al personale della carriera diplomatica, al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero degli affari esteri, limitatamente alla quota corrispondente alle unità in servizio all'estero all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame; le riduzioni, con le modalità e le percentuali di cui al precedente comma 1, saranno completate all'esito della riorganizzazione delle sedi estere, in nessun caso, tuttavia, oltre la data del 31 dicembre 2012, fino alla quale si applicano le disposizioni del successivo comma 6.

Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riduzione entro il termine del 31 ottobre 2012, il comma 6 prevede che l'amministrazione responsabile sia soggetta alla sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. In via provvisoria, fino all'emanazione provvedimenti attuativi, le dotazioni organiche sono determinate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Peraltro, vengono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità già avviate alla data del 31 ottobre 2012, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e il rinnovo degli incarichi.

Il comma 7 prevede che dalla riduzione prevista dalla disposizione in esame vengono escluse:

le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il personale amministrativo degli uffici giudiziari;

il personale di magistratura;

le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies (alla cui scheda di lettura si rinvia); la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha già provveduto alla riduzione con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

Per le pubbliche amministrazioni, vale a dire amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali, enti pubblici non economici ed enti indicati all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, l'articolo 3, comma 102 della legge 244/2007 aveva previsto limitazioni in tema di assunzione di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Successivamente, il contingente è stato ridotto al 20% del personale cessato nell'anno precedente con limitazione estesa all'anno 2011 dall'articolo 66, comma 7, del D.L. 112/2008.

Infine, le limitazioni sopra descritte sono state prorogate dapprima agli anni 2012 e 2013 dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2010 e, da ultimo, all'anno 2014, dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del D.L. 98/2011.

La riduzione delle dotazioni organiche si accompagna a una ridefinizione degli assetti organizzativi delle amministrazioni interessate che vi provvedono, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di determinazione della nuova dotazione organica previsto al comma 5, con regolamenti di organizzazione contenenti, secondo il comma 10, le seguenti misure:

la concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali (lettera a));

la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera b));

la rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale (lettera c));

l'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni (lettera d);

accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla precedente lettera d), anche con strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e l'utilizzo congiunto delle risorse umane (lettera e);

la 'tendenziale' eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10 del D.Lgs. 165/2001 (lettera f).

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato introdotto il comma 10-bis, ai sensi del quale per le pubbliche amministrazioni dello Stato, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

Nel corso dell'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento è stato, altresì, introdotto il comma 10-ter il quale, al fine di semplificare ed accelerare il riordino anzidetto, prevede che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri siano adottati con DPCM su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I suddetti decreti saranno, poi, soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3, commi da 1-3, della L. n. 20/1994 e, sugli stessi, viene riconosciuta la facoltà di richiedere il parere da parte del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il

Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

Il comma 10-quater stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, il comma 11 prevede che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avviano le procedure previste all'articolo 33 del D.Lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

Il comma 12 prevede che qualora il personale non sia riassorbibile con il pensionamento, la mobilità o il part-time, l'amministrazione dichiara l'esubero comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Inoltre, la disposizione estende fino a 48 mesi il periodo previsto all'articolo 33, comma 8 del D.Lgs. 165/2001, che si riferisce al diritto all'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per il personale collocato in disponibilità che in tale lasso di tempo maturi i requisiti per il pensionamento.

Ai fini della mobilità, il comma 13 prevede l'avvio a cura del Dipartimento della funzione pubblica del monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche con la predisposizione di un elenco, da pubblicare sul relativo sito internet.

Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accogliere le domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. La norma precisa che le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

Il comma 14 prevede che le disposizioni fin qui descritte si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Il successivo comma 15 prevede che fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001.

Il comma 15-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme in merito all'istituzione del ruolo dei dirigenti novellando l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, specificando, in tal modo che i dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni e senza essere incorsi in ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

Il comma 16 permette alle amministrazioni interessate l'avvio di percorsi di formazione nell'ambito delle risorse

finanziarie disponibili, al fine di favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo.

I successivi commi 17-19 novellano alcune disposizioni del D.Lgs. 165/2001 al fine di estendere gli istituti di sindacale all'organizzazione dell'amministrazione.

In particolare, il comma 17 modifica l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che l'informazione dei sindacati sia estesa alle determinazioni relative all'organizzazione degli uffici, ovvero all'esame congiunto limitatamente, come specificato dal Senato, alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previstenei contratti (comma 17).

La modifica disposta dal comma 18 concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali nel processo di riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine: da un lato si prevede che nell'organizzazione degli uffici, come nella determinazione delle dotazioni organiche, le organizzazioni sindacali rappresentative siano previamente consultate, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 165/2001, come specificato nel corso dell'esame al Senato (lettera a));

dall'altro, nei casi di esuberi o di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato al fine di elaborare con loro i criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità; nella disposizione si precisa che decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede comunque alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità (lettera b)).

Il comma 19 prevede che nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del decreto in esame è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

Il comma 20, sostituito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, prevede per la Presidenza del Consiglio dei Ministri misure di contenimento della spesa in relazione all'attuazione del taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia operato con il D.P.C.M. del 15 giugno 2012.

In particolare, si dispone la cessazione, a decorrere dal 1° novembre (ottobre nella formulazione originaria) 2012, degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6 del D.Lgs. 165/2001, stabilendo, altresì, che, fino al suddetto termine, non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.

Con il successivo comma 20-bis, introdotto al Senato, si prevede che, al fine di sollecitare i processi di riordino dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, sino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione quanto previsto in termini di pubblicità e procedimentalizzazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001 qualora l'assegnazione degli incarichi riguardi soggetti già titolari di altri incarichi presso la stessa Amministrazione dei monopoli ovvero presso le citate agenzie.

Il comma 20-terprevede il rinnovo dei collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre

amministrazioni entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

I commi 20-quater e 20-quinquies prevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

**DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 17
DICEMBRE 2012, N° 221 (G.U. N. 294 DEL
18/12/2012)**

Art. 1

Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse

disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.».

3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2013.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

Art. 6

**Trasmissione di documenti per via telematica,
contratti della pubblica amministrazione e
conservazione degli atti notarili**

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, fermarestando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»;

b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), e' inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.»;

c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».

2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e' aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullita' degli stessi.».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' sostituito dal seguente:

«13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel

rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

Art. 9

Dati di tipo aperto e inclusione digitale

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico al riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

3. Nella definizione dei capitoli o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attuale disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle

politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»;

b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili a costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L'Agenzia per l'Italia digitale puo' stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.».

2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:

«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;».

3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo

n. 82 del 2005, comecosostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».

5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili»;

e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto

dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»;

f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.».

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni.

9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N° 135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)

Art. 9-bis

((*Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione.*))

((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che,

a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì il proprio parere circa il loro rispetto").

Commento

Il decreto crescita 2.0 modifica il CAD

Il decreto legge 179/2012, convertito con modificazioni in legge 221/2012, ha introdotto nuove modifiche al testo vigente del CAD. In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi:

- l'inserimento dei requisiti tecnici di accessibilità all'art 57 su moduli e formulari;
- l'ampliamento dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni ai gestori dei pubblici servizi nell'art. 57bis;
- l'ulteriore modifica all'art. 68, dedicato all'analisi comparativa delle soluzioni informatiche, stilando un elenco di soluzioni che le PA devono adottare per acquisire programmi informatici o parti di essi.

Le nuove disposizioni per la modulistica tipo

L'articolo 57 del CAD, così modificato dall'art. 9, comma 6, lettera e), legge 221/2012, prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Il decreto spending review modifica il CAD

Il decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, ha introdotto ulteriori modifiche al testo vigente del CAD ed, in particolare, ha previsto:

- l'abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del CAD (istituiti con il decreto legge 5/2012), in merito alla gestione in forma associata delle funzioni ICT.

Vengono quindi **abrogate le recenti indicazioni inserite nel CAD, riportando la gestione associata dell'ICT alle funzioni fondamentali nell'art. 14, comma 28, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.**

Il decreto sviluppo modifica il CAD

Il decreto legge 83/2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, ha introdotto invece le seguenti modifiche:

- l'istituzione dell'**Agenzia per l'Italia digitale** e la soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
- la sostituzione del comma 1 dell'art. 68 in merito all'**acquisizione di programmi informatici.**

Il decreto semplificazioni modifica il CAD

Il decreto legge 5/2012, convertito con modificazioni in legge 35/2012, ha introdotto alcune modifiche al testo vigente del CAD. In particolare si evidenziano i seguenti nuovi obblighi:

- la pubblicazione sul sito web istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni del codice IBAN e dei dati necessari da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento;
- l'erogazione dei servizi esclusivamente tramite i canali telematici, compresa la posta elettronica certificata, a partire dal 1° gennaio 2014.

Sancire nuovi diritti, nuove opportunità, nuovi doveri:

Diritto all'uso delle tecnologie verso amministrazioni e gestori di servizi pubblici (art.3) I cittadini e le imprese hanno diritto di usare le tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione pubblica. Non sarà più possibile quindi per un'amministrazione o per un gestore di pubblico servizio obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei, per firmare fisicamente domande o istanze, per fornire chiarimenti: per tutto questo deve essere sempre e dovunque disponibile un canale digitale sicuro (nella maggior parte dei casi costituito dalla PEC – Posta Elettronica Certificata), certificato e con piena validità giuridica che permetta di dialogare con la PA dal proprio computer. Il nuovo codice amplia questo diritto anche verso i gestori di servizi pubblici. Il complesso della riforma della PA permette poi di esigere questo diritto anche mediante l'uso dell'azione collettiva e introduce l'effettiva disponibilità degli strumenti necessari nella valutazione dei dirigenti e delle organizzazioni.

[Tratto da Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione]

Opportunità per le amministrazioni di capitalizzare il "dividendo dell'efficienza" che l'innovazione digitale consente (art.15) I risparmi ottenuti attraverso l'innovazione tecnologica e organizzativa (reingegnerizzazione dei processi) dovranno essere effettivamente misurati e andranno in parte ad incentivare il personale interessato, secondo le norme del d.lgs. 150/09, in parte a innanziare nuova innovazione.

Obbligo di coordinarsi, di lavorare insieme, di fare sistema (art.14)

L'amministrazione digitale non può lavorare a compartimenti stagni: se lo Stato ha l'obbligo del coordinamento dell'intero sistema, il nuovo codice impone alle regioni di promuovere un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali e dà il compito allo Stato di favorire la collaborazione interregionale.

Dare chiarezza, validità e strumenti operativi all'innovazione:

Più stringente definizione della validità dei documenti e dei procedimenti (art.20-23-quater)

Un'intera sezione del nuovo CAD, profondamente rivisitata rispetto alla vecchia versione, si propone di diradare l'incertezza sul complesso processo di dematerializzazione dei documenti. Le regole del nuovo codice rendono effettivamente praticabile l'obiettivo di una PA senza carta.

Maggiore sostenibilità organizzativa per l'innovazione (art.17)

L'innovazione non si fa da sola: richiede di essere sostenuta da una robusta organizzazione: il codice impone a tutte le amministrazioni centrali (e suggerisce alle regioni e agli Enti locali) di costituire una nuova posizione di dirigente generale responsabile in toto dei processi di informatizzazione e crea una Conferenza perché questi soggetti si parlino, si confrontino, imparino a collaborare tra loro.

Collegamento stretto con il ciclo della performance e la valutazione del merito (art.12)

L'attuazione delle disposizioni del CAD è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti. Alle opportunità si accompagnano quindi sia gli incentivi, sia le sanzioni. L'innovazione diventa per la prima volta materia di valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni ed incentivi.

Nella Pubblica Amministrazione digitale i cittadini e le imprese hanno nuovi diritti che il codice precisa e definisce e che rende quindi effettivamente esigibili, essi sono basati su strumenti che aiutano anche le amministrazioni a lavorare meglio e a spendere meno:

I pagamenti elettronici (art.5)

Già il codice del 2005 imponeva alle amministrazioni di consentire i pagamenti ad esse spettanti con le tecnologie digitali, ma non diceva come. Il nuovo CAD prevede una serie di strumenti operativi (ad es. le carte di credito) e consente di avvalersi di soggetti anche privati per la riscossione, aprendo di fatto un nuovo mercato dei servizi.

Le comunicazioni tra imprese e amministrazioni (art.5 bis)

Il digitale diventa la regola nei rapporti tra imprese ed amministrazioni e il cartaceo l'eccezione. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

La PEC: canale di comunicazione e semplice strumento di identificazione (articoli 6 e 65)

La PEC (Posta Elettronica Certificata) diventa, per tutte le imprese e i professionisti, che per legge devono esserne dotati e per i cittadini che lo desiderano il mezzo più veloce, sicuro e valido per comunicare con le amministrazioni pubbliche. Da lì passano comunicazioni, atti e provvedimenti, ma anche istanze e dichiarazioni che un cittadino può trasmettere usando la propria casella PEC anche come strumento di identificazione che può evitare, nella maggior parte dei casi, l'uso della firma digitale.

La validità dei documenti è indipendente dal supporto (articoli 20-23 quater)

Nella sezione I del Capo II vengono descritte dettagliatamente le condizioni di validità dei documenti informatici, dei passaggi da analogico a digitale e viceversa, introducendo tra l'altro un semplice sistema di contrassegno **generato elettronicamente e stampato direttamente dal cittadino dal proprio computer, per sancire la conformità dei documenti cartacei a quelli digitali (c.d. glifo)**. La dematerializzazione, come sappiamo, riguarda sia la produzione direttamente digitale degli atti, sia la digitalizzazione di quelli che erano stati prodotti in forma analogica (su carta), per entrambi i procedimenti mancavano certezze di validità che ora il nuovo CAD detta, lasciando poi ad un successivo documento l'effettiva implementazione delle norme tecniche

Conservazione digitale dei documenti: meno carta, senza perdere né sicurezza né storia (articoli 43-44 bis).

In centinaia di chilometri di archivi giace l'immenso patrimonio informativo della PA:

sino ad ora per digitalizzare un documento senza conservarne l'originale cartaceo era necessaria una

certificazione uno ad uno. Ora un responsabile della conservazione può certificare il processo di digitalizzazione e di conservazione servendosi se vuole di "conservatori" accreditati, anche privati. E' così possibile risparmiare milioni di metri cubi di spazio e rendere possibile la reperibilità dei documenti. E' ovviamente fatta salva l'integrità cartacea di particolari documenti dotati di valore storico, culturale o artistico che potranno essere meglio conservati, anche perché non annegati tra milioni di faldoni.

Le nuove frontiere della sicurezza digitale (art.51)

Se la PA diventa digitale la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture è sempre più un obiettivo chiave, anche per costruire quella fiducia nei servizi pubblici online che ancora manca. Il codice introduce disposizioni importanti sia sulla continuità operativa, sia sul disasterrecovery dettando le modalità per il coordinamento delle azioni delle singole amministrazioni e per la predisposizione di piani operativi

La sfida degli open data (articoli 52 e 68)

Il nuovo CAD mette in primo piano la responsabilità delle amministrazioni nell'aggiornare, divulgare e permettere la valorizzazione dei dati pubblici secondo i principi del cosiddetto "open government". In particolare le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando la gratuità dell'accesso e la pubblicazione dei dati in formato aperto in modo che possano essere rielaborabili da terzi.

I servizi online (articoli 54 e 63-65)

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dar conto dei servizi online che hanno messo a disposizione di cittadini ed imprese sia sul proprio sito istituzionale, sia dandone notizia al Dipartimento della Funzione Pubblica. La sezione III del V Capo del codice definisce con maggiore concretezza le norme già presenti nel CAD del 2005: le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. E' previsto poi una più ampia possibilità di accesso ai servizi che si basa sia sulla Carta d'Identità elettronica e carta dei servizi sia su altri strumenti che comunque consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio

Dare voce ai cittadini anche su Internet (art.54 e 63)

La cosiddetta "riforma Brunetta" ha tra i suoi cardini l'empowerment dei cittadini accrescendo le occasioni di dar loro voce possibilità di esprimere giudizi sulla soddisfazione nella fruizione dei servizi. Anche per i servizi online vale lo stesso principio: le amministrazioni sono tenute ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti.

Moduli e formulari sempre disponibili (art.57)

Il codice si mette dalla parte dei cittadini e delle imprese che non possono perdere tempo nella ricerca spesso vana di moduli e formulari. Le pubbliche amministrazioni devono provvedere a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere

avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Far viaggiare le informazioni e non le persone e non chiedere ai cittadini quello che le amministrazioni sanno già (art. 58)

E' una delle richieste più pressanti di cittadini ed imprese: che la PA non richieda loro dati che già possiede. Il CAD rende possibile lasciare in pace i cittadini prevedendo l'obbligo per le amministrazioni tenutarie di banche dati di predisporre apposite convenzioni aperte alla adesione di tutte le amministrazioni e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati senza oneri a loro carico. Il principio era già presente nel CAD del 2005, ma ancora una volta il nuovo CAD indica lo strumento e le sue regole, ne impone poi l'obbligatorietà prevedendo, in caso di inadempienza la nomina di un commissario ad acta che intervenga a predisporre le convenzioni e quindi in ultima analisi a tutelare il diritto degli utenti.

Siti pubblici e trasparenza (art. 54)

Già il d.lgs 150/09 detta stringenti principi per la trasparenza delle amministrazioni pubbliche verso una "totaldisclosure" che vede nei siti internet pubblici il principale strumento di pubblicità. La successiva direttiva 105 della Commissione Indipendente per la Valutazione, Integrità e Trasparenza della PA (Civit) elenca con precisione quali sono i dati e le notizie che ciascuna amministrazione deve inserire nel sito Internet. Ora il Codice completa il quadro indicando l'obbligo per le amministrazioni di tenere aggiornati i dati (e considerando questo aspetto nella valutazione di dirigenti) e di trasmetterne una cospicua parte al Dipartimento della Funzione Pubblica che potrà così avere una conoscenza diretta e utilizzabile di molti fenomeni, a partire ad es. dalla consistenza dei servizi online presenti. Il codice introduce poi l'obbligo di pubblicare sui siti pubblici in modo integrale tutti i bandi di concorso.

Il patrimonio informativo delle amministrazioni e le basi di dati di interesse nazionale (art.60)

Il nuovo codice ripropone la definizione del 2005 di "basi di dati di interesse nazionale" che costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate – ma rende operativa questa nozione cominciando ad indicare quali sono:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) indice nazionale delle anagrafi;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo.

In questo ambito particolare importanza riveste la banca dati dei contratti pubblici, sia per la ricchezza di informazioni che può dare sulla spesa pubblica, sia al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e della prevenzione di fenomeni di corruzione.

Le regole tecniche (art. 71)

Per molti dei provvedimenti previsti dal nuovo codice sarà necessario predisporre regole tecniche che saranno dettate da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per gran parte di queste l'organo tecnico competente è DigitPa che istituirà tavoli di lavoro e di consultazione con tutti gli stakeholders pubblici e privati interessati, con particolare attenzione per le imprese di ICT.

La complessa normativa prevista dal Codice richiede tempi ragionevoli per il loro recepimento, per adeguare processi e per formare il personale. La riforma entrerà in vigore quindi a scaglioni secondo una precisa tempistica che coincide comunque con gli impegni presi nel piano di e-gov 2012.

Entro 3 mesi:

Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo

Entro 4 mesi:

Le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell'attività ICT

Entro 6 mesi:

Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie di informazioni sul proprio funzionamento nell'ottica della totaldisclosure

Le amministrazioni consentiranno ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica

Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra loro esclusivamente per via telematica

Entro 12 mesi:

*Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità **alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché** alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA*

Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati

Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali

Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti

Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale

Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD

Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Amministrazione finanziaria

Entro 15 mesi:

Le PA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

Art. 12

Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati edocumenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati daeventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province autonome, nelrispetto della normativa vigente in materia di protezione dei datipersonali, a fini di:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico eepidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle cure evalutazione dell'assistenza sanitaria.

3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriorioneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cural'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e deiservizi socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta delcittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguitedai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei serviziocio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alcomma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2, puo'essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenzasanitaria secondo modalita' individuate a riguardo. Il mancatoconsenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazionesanitaria.

6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sonoperseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonche' dalMinistero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellasalute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e deidocumenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso,modalita' e logiche di organizzazione ed elaborazione dei datidefiniti, con regolamento di cui al comma 7, in conformita' ai principi di proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel trattamento dei dati personali.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro 90 giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della

salute e delMinistro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e ilMinistro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante perla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti: icontenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e lemisure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personalinel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consental'identificazione diretta dell'interessato, i criteri perl'interoperabilita' del FSE a livello regionale, nazionale e europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico diconnettivita'.

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportanounovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e leamministrazioni interessate provvedono alle attivita' di competenzaell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente.

9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dalMinistro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito.

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumorie di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti dicellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricercascientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopodi garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di unaparticolare malattia o di una condizione di salute rilevante in unapopolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delGarante per la protezione dei dati

personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso ai registri di cui al presente articolo, e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza, non eccedenza, indispensabilità e necessità di cui agli articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nei principi dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

**DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)**

Art. 13

Prescrizione medica e cartella clinica digitale

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche difarmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 dicembre 2012, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma.

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilita' delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalita' pubblicate sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilita' del farmaco del Ministero della salute.

5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche puo' essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, COORDINATO
CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 7 AGOSTO 2012, N°
135 (G.U. N. 189 DEL 14/08/2012)

Art. 13-bis

((*Ricetta medica*))

((1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dai seguenti:

"11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia noncronica, per il cui trattamento sono disponibili piu' medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo.

L'indicazione dello specifico medicinale e' vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di nonsostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione e' vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello dirimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco".

2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' abrogato)).

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 1

Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità

convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche.

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico

incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.

4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente:

“0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;”;

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti :

“b -bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b -ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;

b -quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b -bis);

b -quinques) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b -bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b -sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i

programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b -bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b -ter);

b -septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;";

c) la lettera e) è abrogata;

d) la lettera f) è abrogata;

e) dopo la lettera f) , è inserita la seguente:

"f -bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale";

f) la lettera h) è sostituita dalle seguenti:

"h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo

sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto

per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

h -bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h -ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca di interesse;"; g) alla lettera i) , le parole: "di tali medici" sono

sostituite dalle seguenti: "dei medici convenzionati";

h) dopo la lettera m -bis) è inserita la seguente:

"m -ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche ".

5. Nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la normativa vigente, all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle lettere b -bis), b -ter), b -quater), b -quinquies), b -sexies), h) , h -bis) e h -ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle more della conclusione delle trattative, disposizioni per l'attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.

8. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le

aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 2.

**Esercizio dell'attività libero professionale
intramuraria**

1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 31 dicembre 2014»;

b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole: «seguenti modalità:» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,

i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero-professionale intramuraria, costituita a livello

aziendale. Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso

gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a -bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 -bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalità:»;

b -bis) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; »;

c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a -bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario

elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema. Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c) , mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva;

a -ter) facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 -bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a -bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;

d) al comma 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;

e) al comma 4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera a -ter), ultimo periodo, e dalla lettera b) , ultimo periodo, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a -bis).

Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;»;

f) al comma 4 la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

« f) esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;

f -bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a) , b) e c) del presente comma;»;

g) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 -bis . I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempimento da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia

autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quattordicesimo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»;

h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione»;

i) il comma 10 è abrogato.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 2 - bis

**Misure in materia di tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie**

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17 -bis . Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero

dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe.».

2. Il decreto di cui al comma 17 -bis , primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 3.

Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinate le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione ai verificati sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche che, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 3 - bis

Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari

1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il

Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 4.

Dirigenza sanitaria e governo clinico

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 3, comma 1 -quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.";

a) all'articolo 3 -bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula.

Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere-universitarie.»;

b) all'articolo 3 -bis, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.»;

b -bis) all'articolo 7 -quater:

1) al comma 1, secondo periodo, la parola:

"dirigenti" è sostituita dalle seguenti: "direttori di struttura complessa del dipartimento";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite";

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza";

c) all'articolo 15, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive

modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche che si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori

oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo» fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo è soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7 -bis . Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 -bis , tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i

criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti principi:

a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori

di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fin ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente;

b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;

c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo

interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b) , terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati.

7 -ter . L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5.

7 -quater . L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura

complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.

L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore

a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

7 -quinqües. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15 -septies.»; e) all'articolo 15 -ter , il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve»;

e -bis) all'articolo 15 -septies, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza," sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto";

e -ter) all'articolo 15 -septies, comma 2, le parole da: "non superiore" fin a: "dirigenza professionale,

tecnica e amministrativa” sono sostituite dalle seguenti:

“non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto”;

f) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda o nell’ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attività

cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell’ambito di quanto definito dall’università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.

Ai componenti del predetto collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.».

2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3 -bis , comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifi che non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fi no alla loro scadenza.

3. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all’articolo 3 -bis , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a) , del presente articolo.

4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità finalizzato a verificare la qualità delle prestazioni delle singole unità assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.

5. Dopo il comma 4 -bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“4 -ter . Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo

Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l’articolo 5, comma 4 -bis . ”.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 4 - bis

**Disposizioni in materia di assunzioni del personale
del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa**

1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

**DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012, N. 158,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8
NOVEMBRE 2012, N° 189 (G.U. N. 263 DEL
10/11/2012)**

Art. 5.

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

2 -bis . Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.